

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 55/02/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi depositati in data 28 dicembre 2011 ZI. Pi. impugnava gli avvisi di accertamento notificati in data \$ dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo in seguito a verifica fiscale iniziata in data 10 febbraio 2011 nei confronti della ditta individuale ZI. PI. BAR CAMPANILE. Si accertava che la ditta predetta aveva omesso di contabilizzare e dichiarare ricavi relativi a proventi derivanti dall'esercizio del gioco realizzato attraverso apparecchi da intrattenimento (videopoker) per gli imponibili di euro 44.760,25 nell'anno 2006 e di euro 57.648,25 nell'anno 2007. Ne conseguivano, per l'anno 2006 maggiori IPEF per € 16.906, addizionale IRPEF reg. per € 616, addizionale IRPEF com. per € 224, contributi previdenziali per € 8.136, IRAP per € 1.902, IVA per € 8.952; per l'anno 2007 maggiori IPEF per € 23.142, addizionale IRPEF reg. per € 799, addizionale IRPEF com. per € 403, contributi previdenziali per € 10.258, IRAP per € 2.450, IVA per E 11.530.

La predetta verifica derivava da indagini penali nel corso delle quali si era accertato che mediante l'utilizzo di schede clonate venivano inviati alla AAMS un numero complessivo di giocate inferiori al reale al fine di occultare, sia ricavi conseguiti nell'ambito dell'attività di gestione delle apparecchiature, che il prelievo unico erariale. I soggetti coinvolti nella frode risultavano essere la società EUROGAMES S.R.L. in qualità di gestore delle apparecchiature e i singoli gestori degli esercizi commerciali presso cui erano installate le apparecchiature irregolari che, dall'esame della documentazione acquisita, risultavano destinatari della ripartizione delle somme illegalmente sottratte all'imposizione erariale, per cui erano ritenuti sicuramente a conoscenza del meccanismo fraudolento al quale partecipavano. Dal punto di vista operativo, premesso che ad ogni scheda corrisponde univocamente un solo codice identificativo, le schede di trasmissione dati risultavano donate e di tutte le schede contrassegnate con lo stesso codice identificativo solo una ubicata presso la EUROGAMES trasmetteva i dati all' AAMS., mentre le schede clonate, che non trasmettevano alcun dato ai Monopoli di Stato, erano installate sugli apparecchi operativi posti in esercizi commerciali compiacenti.

Il ricorrente deduceva che le indagini erano basate su intercettazioni telefoniche nelle quali lo stesso non risultava mai intercettato direttamente né menzionato da terzi indagati, per cui mancava la prova che lo stesso fosse consapevole del comportamento fraudolento ai danni dell'erario, non avendo mai avuto la materiale gestione delle schede, degli apparecchi e dei congegni. In ogni caso la quantificazione dei presunti corrispettivi evasi sarebbe arbitraria, dal momento che gli importi riscossi dalla EUROGAMES negli anni di riferimento erano di gran lunga inferiori (€ 1.336 nel 2006 ed € 6.215 nel 2007). Contestava inoltre la ripresa ai fini dell'Iva, trattandosi di operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 punto 6 DPR 633/72, e comunque non essendo applicabile l'Iva ai proventi da reato.

Chiedeva pertanto, previa sospensiva, l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e in subordine la riduzione dei maggiori corrispettivi accertati a quelli risultanti dalle bollette rinvenute presso la controparte, senza applicazione di IVA.

L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo pertanto, previa riunione dei ricorsi, la loro reiezione con vittoria di spese.

Con ordinanza del 21 febbraio 2012 la Commissione respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento impugnati.

Con memoria illustrativa depositata in data 4 maggio 2012 il ricorrente ribadiva che la sua complicità non era necessaria dal momento che non aveva accesso alle schede, essendo le stesse accessibili solo dalla EUROGAMES. Ribadiva anche che l'attività di raccolta giocate, anche per l' esercente e per il proprietario degli apparecchi, rientra nell'ipotesi di esenzione IVA di cui all'art. 10 comma 1 punto 6 DPR 633/72.

In esito alla pubblica udienza, previa riunione di ricorsi, la Commissione rileva che il ricorrente doveva essere necessariamente al corrente del meccanismo fraudolento al quale partecipava dal momento che, nella documentazione extracontabile rinvenuta presso la società EUROGAMES SRL gestore della rete telematica, risultava destinatario di una quota delle somme illegalmente sottratte all'imposizione erariale. Inoltre le schede installate negli apparecchi operativi installati presso l'esercizio commerciale "Bar Campanile" dell'odierno ricorrente, aventi lo stesso numero di altre schede installate presso altri esercizi commerciali, non trasmettevano alcun dato ai MONOPOLI DI STATO. Appare infine significativa la circostanza che il libretto di manutenzione straordinaria detenuto dal ricorrente non registrasse le periodiche manomissioni della scheda memorizzate sulla stessa.

Quanto alla contestazione relativa all'addebito dell' IVA, si osserva che l'esenzione invocata - avente ad oggetto le operazioni relative all'esercizio dei giochi di abilità riservati allo Stato ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate - riguarda i rapporti "tipici" tra il concessionario e l'esercente e quelli tra il concessionario e il gestore. Devono invece ritenersi assoggettate ad IVA ordinaria ulteriori prestazioni di servizi rese dall'esercente al gestore, diverse da quelle lecite sulla raccolta delle giocate rese al concessionario, in quanto estranee allo schema normativo al quale si riferisce l'esenzione invocata.

I ricavi ripresi a tassazione corrispondono a quelli annotati nella documentazione extracontabile allegata al processo verbale di constatazione, in relazione alla quale non è stato avanzata alcuna specifica contestazione.

Ne consegue la reiezione del ricorso come sopra proposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione, visto l'art. 36 dei D.L.vo 31.12.1992 n. 546,

respinge ricorsi riuniti come sopra proposti e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate complessivamente in euro 1.800,00.